

Decreto legislativo 29 giugno 2010 , n. 128
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno
2009, n. 69

Art. 1. Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto» sono inserite le seguenti: «degli obblighi internazionali».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è soppresso;
- b) il comma 2 è soppresso;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
- d) i commi 4 e 5 sono soppressi.

3. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti **modificazioni**:

- a) al comma 1, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente Parte prima» e le parole: «del Trattato dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi internazionali e del diritto comunitario»;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.».

4. All'articolo 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «desumibili dalle norme del» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nel presente»;
- b) al comma 4 è inserito il seguente periodo: «Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo».

Art. 2. Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: «c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.»;
- b) all'articolo 4, comma 2, le parole «di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato da questo decreto legislativo» sono sostituite dalle parole «di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda del presente decreto»;
- c) all'articolo 4, comma 4, è aggiunta la seguente lettera: «c) l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.»

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b);»;
- b) al comma 1, dopo la lettera i), sono introdotte le seguenti lettere:
- «i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
- i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- i-quater) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- i-quinquies) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;
- i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente;
- i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
- i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
- i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;»;
- c) al comma 1, le lettere l) ed l-bis) sono sostituite dalle seguenti:
- «l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;»;
- d) al comma 1, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:
- «l-ter) migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:
- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

- 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;»;
- e) al comma 1, lettera m), le parole «piani, programmi o» sono soppresse, le parole «possono avere un impatto significativo sull'ambiente» sono sostituite con le parole «possono avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente»;
- f) dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere:
«m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;»
- g) al comma 1, lettera o), dopo le parole «patrimonio culturale» sono inserite le parole «secondo le previsioni di cui all'articolo 26»;
- h) al comma 1, la lettera o-bis) è sostituita dalla seguente:
«o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;»;
- i) al comma 1, lettera p) dopo le parole «nel caso di progetti», aggiungere le parole «ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti»;
- l) al comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente lettera:
«r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;».

3. All'[articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole «che possano avere impatti significativi sull'ambiente», sono sostituite dalle seguenti «che producano impatti significativi sull'ambiente», e dopo le parole «all'articolo 12» sono aggiunte le seguenti parole: «e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento»;
- b) al comma 3-bis, le parole «se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente», sono sostituite dalle parole «se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente»;
- c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma:
«3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
- d) al comma 4, lettera a) le parole «coperti dal segreto di Stato» sono sostituite dalle parole «ricadenti nella disciplina di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni»;
- e) al comma 5, dopo le parole «impatti significativi» sono inserite le parole «e negativi»;
- f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- c) i progetti elencati nell'allegato IV;»
- g) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «difesa nazionale» sono inserite le parole «non aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a)»;
- h) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
«12. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per:

- a) i progetti di cui all'allegato VIII del presente decreto;
- b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del presente comma;

14. Per gli impianti ove è svolta una attività di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonché per le loro modifiche sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 208, commi 6 e 7](#), del presente decreto.

15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del comma 12 del presente articolo, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.

16. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli [articoli 21](#) e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il [comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239](#).».

4. All'[articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.»;

b) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.»;

c) al comma 7 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relative consultazione;»

d) al comma 7 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

«e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;

e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.».

5. All'[articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente «Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente Parte.»;

c) al comma 2, le parole «di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato VIII del presente decreto» e le parole «ora prevista dall'articolo 10 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 8-bis».

6. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è introdotto il seguente articolo:

«[Articolo 8-bis](#). Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC ...» *(omissis)*

7. All'[articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

8. All'[articolo 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole successive alla parola «dell'allegato» sono sostituite dalle parole «XII del presente decreto. Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e 29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta, si applica il comma 4 dell'articolo 23.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli articoli 29-decies e 29-undecies.»;

c) al comma 2, le parole «dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005» sono sostituite dalle parole «dell'allegato VIII del presente decreto», al secondo periodo la parola «assicurata» è sostituita dalla parola «disposta» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo».

9. All'[articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «verifica di assoggettabilità» sono inserite le parole «limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.».

10. All'[articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «commi 3 e 3-bis» e le parole «su supporto cartaceo ed informatico» sono sostituite dalle parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo»;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: «6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati».

11. All'[articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole «novanta giorni» sono inserite le parole «dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo»;

b) al comma 4 dopo le parole «del livello di dettaglio del piano o del programma.» sono inserite le parole «Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.».

12. All'[articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte le parole «in forma scritta»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.».

13. All'[articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «inoltrati ai sensi dell'articolo 14» sono aggiunte le parole «e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32» e dopo il primo periodo, è inserito il seguente periodo: «La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma».

14. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «è trasmesso» sono sostituite dalle parole «sono trasmessi».

15. All'[articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.».

16. All'[articolo 19, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), dopo la parola «assoggettabilità» sono inserite le parole «limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 7».

17. All'[articolo 20, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto» sono sostituite dalle parole «in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»;
- b) al comma 1, la lett. b) è sostituita dalla seguente:
«b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente»;
- c) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
«c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.»;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»;
- e) al comma 5, le parole «ambientali significativi» sono sostituite dalle parole «negativi e significativi sull'ambiente» e le parole «o non costituisce modifica sostanziale» sono soppresse;
- f) al comma 6, le parole «impatti significativi» sono sostituite dalle parole «impatti negativi e significativi sull'ambiente» e le parole: «o costituisce modifica sostanziale» sono soppresse.

18. All'[articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «, della quale è fornita una copia in formato elettronico,» sono sostituite dalle parole «in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,»;
- b) al comma 2, le parole «apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede» sono sostituite dalle parole «all'esito delle attività di cui al comma 1»;
- c) al comma 4 dopo le parole «La fase di consultazione» sono aggiunte le seguenti parole «di cui al comma 1».

19. All'[articolo 23, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la parola «di» è soppressa;
- b) al comma 3 dopo le parole «La documentazione è depositata» sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,» e le parole «in un congruo numero di copie» sono soppresse;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare».

20. All'[articolo 24, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole «su sito web dell'autorità competente.» sono aggiunte le parole «Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'[articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.](#)»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.»

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23, comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.»

d) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:

«10. Sul suo sito web, l'autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis. »

21. All'[articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole «novanta giorni» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere un ulteriore parere.»;

b) al comma 3 le parole «Conferenza dei servizi eventualmente indetta» sono sostituite dalle parole «Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta», ed è aggiunto il seguente periodo: «A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 26.».

22. All'[articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole «l'autorità competente» sono aggiunte le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 24»;

b) al comma 2, primo periodo le parole «del termine di centocinquanta giorni, previsto dal comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, ovvero, nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui all'articolo 23, comma 1» sono sostituite dalle parole «dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24» e all'ultimo periodo, le parole «e del principio della fissazione di un termine del procedimento» sono sostituite dalle parole «e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.»;

e) dopo il comma 3, sono introdotti i seguenti commi:

«3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.».

23. All'[articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali» sono sostituite dalle parole «Il monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali,»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis. In particolare, qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.».

24. Dopo l'[articolo 29 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), è introdotto il seguente Titolo:

«Titolo III-bis. L'autorizzazione integrata ambientale ...» (*omissis*)

25. All'[articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale, nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti.

2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'art. 25, comma 2.»

26. All'[articolo 32, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «o progetti» sono sostituite dalle parole «, progetti e impianti», le parole «nell'ambito delle fasi di cui agli articoli 13 e 21» sono sostituite dalle parole «nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis», dopo le parole «notifica dei progetti e» le parole «di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto» sono sostituite dalle parole «di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni già stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.»;

c) al comma 3, dopo le parole «province autonome», sono introdotte le parole «nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri» e le parole «quando progetti di loro competenza possono avere impatti ambientali transfrontalieri» sono soppresse;

d) al comma 4, dopo le parole «del proponente» sono inserite le parole «o del gestore» e dopo le parole «a carico della finanza pubblica» sono introdotte le parole «, che deve provvedervi su richiesta dell'autorità competente secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorità competente e gli Stati consultati.»;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'articolo 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2.

5-ter. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.»

27. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:

«[Articolo 32-bis](#). Effetti transfrontalieri ...» *(omissis)*

28. All'[articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli stessi criteri e modalità, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.»;

b) al comma 4 le parole «all'articolo 10 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90» sono sostituite dalle parole «all'articolo 8-bis» e le parole «all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59» sono sostituite dalle parole «al comma 3-bis».

29. All'[articolo 34, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «entro due anni» sono sostituite dalle parole «entro un anno».

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall'autorità competente».